

TI_GERICHTE 32.2003.63 vom 4. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.63

FR: TI_GERICHTE 32.2003.63 du 4 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 32.2003.63 del 4 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

E. 10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50 * Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., I 102/00, il TFA ha avuto modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. 2.6. In casu con il gravame l'insorgente censura la mancata applicazione, per il calcolo dell'invalidità, del metodo specifico. Essa rimprovera segnatamente all'amministrazione di averla a torto considerata quale persona con attività lucrativa e di non aver proceduto, in applicazione di tale metodo - una volta accertata la situazione medica tramite perizia specialistica, la quale ha (incontestatamente) evidenziato, certificando un'incapacità del 25% sia come salariata che come casalinga, una sostanziale non modifica rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura - ad un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica. La tesi ricorsuale non può essere condivisa. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa, stabilendo quindi quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA non pubbl. del 13 ottobre 1997 in re M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, *Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht*, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, *La procédure administrative en assurance-invalidité*, Fribourg 1999, pag. 190s). In concreto non sono ravvisabili sufficienti elementi che permettano di sostenere che, senza il danno alla salute, l'assicurata - attiva in precedenza quale salariata - si sarebbe invece ora, con ogni verosimiglianza, dedicata all'attività domestica, rinunciando ad esercitare un'attività professionale. Al contrario. Dal fascicolo risulta infatti che l'interessata, per lo meno sin dal 1992, ha sempre svolto attività lucrativa a tempo pieno: da aprile a ottobre 1992 quale ausiliaria di sala e buffet presso l'Hotel _____ (impiego cui l'assicurata ha prematuramente posto fine, come indicato nello scritto 7 gennaio 1993 del datore di lavoro, a motivo di "altri suoi impegni di lavoro e di viaggi", doc. _); da marzo 1993 a maggio 1994, sempre in qualità di ragazza di buffet, presso il Ristorante _____ (cfr. sub. doc. _); da maggio 1994 (per un breve periodo) quale ausiliaria di pulizie alle dipendenze della _____ (cfr. sub. doc. _); da settembre 1994 a gennaio 1996 quale ausiliaria di cucina presso la _____ (rapporto d'impiego disdetto dall'impiegata causa "entrate insufficienti e salario basso", doc. _, cfr. anche formulario domanda di indennità di disoccupazione 1.2.1996 e rapporto del datore di lavoro 29.1.1996 sub. doc. _); da maggio 1997 - dopo un periodo di disoccupazione - a febbraio 1998 quale ausiliaria di pulizia presso la ditta Eredi fu _____ (cfr. doc. _). Da quanto precede emerge quindi anche che l'assicurata ha continuato ad esercitare attività lavorativa a seguito della nascita dei due figli, il primo nato nel marzo 1994, il secondo nel novembre 1996 (cfr. doc. _). Lo scioglimento del rapporto d'impiego nel febbraio 1998 non risulta inoltre essere dovuto alla scelta dell'assicurata di dedicarsi all'ambito domestico, bensì al fatto che, come dichiarato dall'allora datore di lavoro, essa " non corrispondeva alle aspettative [del datore di lavoro, ndr]" (doc. _). A fronte del fatto che dalla nascita dei due figli (1994 rispettivamente 1996) e sino ad inizio 1998 - in un'epoca quindi in cui i figli erano in ancor più tenera età rispetto ad ora - l'assicurata ha mantenuto un impiego al 100% (rispettivamente si è iscritta alla disoccupazione nel febbraio 1996 con ricerca di un impiego a tempo pieno, cfr. relativa domanda d'indennità LADI, sub. doc. _), l'assunto secondo cui essa vorrebbe attualmente dedicarsi interamente alla cura della casa ed in particolare a quella dei figli, attualmente di 9 e 7 anni, rinunciando così ad esercitare un'attività lucrativa, appare poco credibile. E' pertanto da ritenere siccome dimostrato con l'alto grado di verosimiglianza che anche dopo il 1998 (e comunque dopo la resa della decisione, cresciuta incontestatamente in giudicato, con cui l'UAI nel settembre 1999 ha respinto la precedente richiesta e stabilito il grado d'invalidità, considerando l'interessata quale persona con attività lucrativa, cfr. doc. _), senza il danno alla salute - che risulta per altro aver verosimilmente influito sulla scelta di dedicarsi all'attività domestica, come è desumibile dalla valutazione peritale resa in occasione della precedente procedura e relativa alle soluzioni ivi ipotizzate nell'ottica di un miglioramento della propria situazione psichica (cfr. perizia

giugno 1999 dello psichiatra dr. _____, pag. 3:" ...tenendo conto della sua fragilità costituzionale derivante da un'infanzia/adolescenza difficile, sono dell'avviso che ella dovrebbe scegliere se proseguire in un'attività lavorativa affidando a terzi la cura della casa e dei figli oppure se occuparsi effettivamente ed unicamente dei figli lasciando perdere un'attività lavorativa lucrativa." - l'assicurata avrebbe continuato a svolgere l'attività lavorativa a tempo pieno. 2.7 In ogni caso, anche volendo - per pura ipotesi di lavoro - riconoscere all'insorgente la qualità di persona senza attività lucrativa, a mente di questa Corte, sarebbe dato, alla luce degli atti all'inserto, di concludere per una carenza d'invalidità rilevante prescindendo dall'esperimento di un'inchiesta domiciliare. Occorre al proposito anzitutto rilevare come la situazione invalidante dell'interessata, come accertato nella perizia specialistica - cui va attribuito valore probatorio pieno (Meyer■Blaser , Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, del 24 dicembre 1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189) e nei confronti della quale non risulta essere stata sollevata critica alcuna - sia sostanzialmente rimasta invariata rispetto a quanto stabilito in occasione della precedente procedura. Dal profilo reumatologico in quella sede l'assicurata era stata infatti giudicata inabile nella misura del 20% in attività di tipo pesante e pure quale casalinga (cfr. doc. _), ritenuto che la nuova valutazione peritale attesta ora una leggera diminuzione della capacità lavorativa (il perito ha segnatamente evidenziato un'attuale incapacità del 25%). Inoltre, per quanto riguarda la componente psichica, dall'istruttoria amministrativa emerge - ciò che è pure rimasto incontestato - che non vi è stata nessuna modifica dello stato di salute e delle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto a quanto precedentemente accertato (20% d'incapacità, cfr. perizia sub. doc. _). Ora, il suindicato accertato grado d'incapacità del 25% dal profilo reumatologico (notasi che è la componente reumatologica che, da quanto emerge dalla refertazione specialistica, risulta avere una qual certa incidenza (anche) sullo svolgimento di attività casalinghe (cfr. perizia 4 novembre 2002 dr. _____: " si occupa praticamente di tutte le attività domestiche, comunque con difficoltà. I lavori più importanti e pesanti devono essere fatti dal marito...Quando si sente particolarmente bene, riesce a passare l'aspirapolvere, ma questi momenti in cui i dolori sono contenuti sono molto limitati. Riesce a fare piccoli lavoretti, riesce a pulire il bagno, a stirare, ma al massimo per 30 minuti e dopo deve fare delle pause. Quando stira si siede. Riesce a fare il letto. Non fa quello dei bambini che hanno imparato a farlo da soli. Va a fare la spesa, ma solo per piccole cose. Si occupa dei bambini, li porta a scuola e li va a prendere") é dovuto precipuamente a difficoltà nello svolgere attività di tipo pesante (cfr. perizie dr. _____ 7 luglio 1999 e 4 novembre 2002, sub. doc. _). Ritenuto come in casu, nell'ambito di un'attività domestica, tale limitazione interesserebbe verosimilmente solo quelle mansioni - tra quelle componenti l'intera attività (cfr. la succitata Circolare UFAS, consid. 2.5) - di tipo medio/pesante (trattasi segnatamente di quelle legate alla pulizia e al bucato, per le restanti, in merito alle quali non è per altro stata formulata controindicazione alcuna anche per quanto riguarda la componente psichica, nulla lascia ipotizzare una loro inesigibilità dovuta a motivi di salute), pur volendo considerare la percentuale massima di ripartizione ad esse attribuibile (20%), si giungerebbe comunque ad un tasso d'invalidità di grado non pensionabile. E' pertanto altamente verosimile - considerato non da ultimo come, conformemente alla giurisprudenza federale, vada pure tenuto conto, per gli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione (che in casu risultano

per altro essere effettive, cfr. le sopra riportate risultanze peritali) alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197) - ritenere che l'esecuzione della postulata inchiesta domiciliare non avrebbe in ogni caso permesso di giungere alla determinazione di un'invalidità conferente il diritto ad una rendita. Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.